CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 46 del 09/05/2006

OGGETTO

Consiglio di Stato Comune di Molfetta c/ Mastropasqua Stenio. Ricorso in appello per l'annullamento e la riforma della sentenza TAR n.5655/2005 (afferente oneri di urbanizzazione "lotto 10 " del PRG).

L'anno duemilasei, il giorno nove del mese di maggio nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

In persona del Dott. Alfonso MAGNATTA, nominato con Decreto 31 marzo 2006, assistito dal Segretario Generale Dott. Vincenzo Zanzarella, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che:

-la III Sez. del TAR Puglia di Bari, con sentenza parziale n. 1337/2005, decideva in merito al giudizio rubricato al n. 1589/2003 R.R., proposto dall'Ing. Stenio Mastropasqua per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 294/2003 del Dirigente del Settore Territorio afferente la "Determinazione prezzo area lotto 10; della ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 2 del R.. 14.04.1910 n. 639, nonché della delibera di C.C. n. 67 del 06.07.2000 di adozione del Piano Particolareggiato Maglia di PRG "Lotto 10" e della delibera di C.S. n. 132 del 08.05.2001;

-con la detta sentenza, oggetto di appello dinanzi al Consiglio di Stato da parte del Mastropasqua, il TAR adito si era pronunciato sulla eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Molfetta (resistente con patrocinio dell'Avv. Nicolò Mastropasqua), affermando la competenza esclusiva del Giudice Amministrativo nella materia oggetto di impugnativa e, ordinando -nel merito- incombenti istruttori con disposizione di consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione degli oneri a carico del ricorrente, aveva deciso in senso sfavorevole al Mastropasqua riconoscendo fondato il diritto dell'Ente di procedere al recupero degli oneri di urbanizzazione secondaria oggetto di ingiunzione;

-con sentenza definitiva n. 5655/2005 il TAR Puglia – Bari – avendo ritenuto che il Comune non abbia efficacemente interrotto la prescrizione decennale del diritto, ha accolto il ridetto ricorso n. 1589/03 in contrasto, ciò è quanto evidenziato dall'Avv. Mastropasqua (nota prot. n. 3527 del 20.01.2006), con la sentenza resa nei confronti dell'obbligato in solido Sig. Tridente Domenico n. 1159/2005 (passata in giudicato) nella quale ha respinto la medesima eccezione sostenendo l'esatto contrario;

-tale circostanza, precisa ancora il legale, è per giunta stata riconosciuta dal Giudice nella sentenza, ma la questione viene liquidata sul presupposto che altra decisione non può costituire valido precedente. "Benché si tratti del medesimo credito per il quale è stato già condannato il Sig. Tridente Domenico e, l'adempimento di quest'ultimo non determinerebbe per il Comune alcuna perdita e, nonostante l'accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Mastropasqua Stenio non lo esima dalla responsabilità solidale con il Sig. Tridente Domenico, appare opportuna la proposizione dell'appello stante la non condivisibilità dei motivi addotti dal TAR.";

Ritenuto, recependo il parere espresso dal Ns. legale, pienamente condivisibile per l'articolarsi degli eventi descritti, necessario proporre ricorso dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento e la riforma della sentenza del TAR Puglia – Bari – n. 5655/2005, al fine di vedere riconosciute le ragioni tutte del Comune stesso;

Ritenuto, a tal fine, di confermare l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Nicolò Mastropasqua da Molfetta, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal

Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Vista la propria competenza ex art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D. Lvo 18.08.2000 n. 267;

Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Nicolò Mastropasqua, con studio in Molfetta, alla Via A. Volta n. 53/B, di proporre in rappresentanza del Comune di Molfetta ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento e la riforma della sentenza n. 5655/2005, resa dal TAR Puglia Bari sul ricorso n. 1589/03, meglio descritta in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art. 5 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 266 del 15.12.1993).
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella delib. di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 6) di dare atto, altresì, che le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del Consiglio del competente Ordine Forense.
- 7) di conferire ampio mandato al Commissario Prefettizio a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 9) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.